

Statuti dell'

ASSOCIAZIONE PROGETTO GENITORI - MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO

I. Ragione sociale, scopo, sede, durata

Art. 1

Ragione sociale

Sotto la denominazione **Associazione progetto genitori - Mendrisiotto e Basso Ceresio** è costituita un'associazione ai sensi degli artt. 60 e ss. Codice civile Svizzero, retta dai presenti Statuti.

Art. 2

Scopo

Scopo dell'associazione è: elaborare e sostenere un progetto che prevede di garantire alla popolazione una maggiore competenza nell'educazione dei propri figli favorendo la prevenzione e promuovendo la salute della famiglia.

Gli obiettivi dell'associazione si inseriscono nel quadro della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minori (Legge per le famiglie del 15 settembre 2003) nonché del relativo Regolamento di applicazione.

Essi sono segnatamente:

- attivare un processo di ricerca e di autoeducazione nei genitori coinvolti così da promuovere un contesto familiare favorevole allo sviluppo dei bambini in età prescolastica rafforzando le competenze parentali;
- rendere le famiglie più competenti (*enabling*), consapevoli del loro potere (*empowering*) e più forti (*strengthening*);
- rompere l'isolamento delle famiglie creando una rete di rapporti in cui ognuno è partner dell'altro;
- permettere di scoprire, utilizzare e migliorare le proprie competenze educative per favorire la prevenzione e la promozione della salute.

Art. 3

Sede

L'associazione ha sede a Chiasso.

Art. 4

Durata

L'associazione è costituita per una durata illimitata.

II. Soci

Art. 5 **Ammissione**

L'associazione ha come soci le persone fisiche e giuridiche che hanno dichiarato di aderire ai presenti Statuti.

Per essere ammessi quali soci occorre formulare domanda al Comitato; la domanda sottintende l'impegno a rispettare i presenti Statuti e le risoluzioni sociali.

Il Comitato decide circa l'ammissione.

Art. 6 **Tassa annuale**

L'ammontare della tassa sociale annuale viene fissato dall'assemblea, chiamata a determinare segnatamente l'ammontare della tassa per soci (tassa ordinaria) e della tassa per soci sostenitori (tassa straordinaria).

Art. 7 **Dimissioni**

I soci possono dare le loro dimissioni per iscritto con preavviso di tre mesi per la fine dell'anno solare.

Art. 8 **Esclusione**

Il socio che con il suo comportamento contravviene al buon andamento dell'associazione può essere escluso dalla stessa su decisione del Comitato.

Art. 9 **Responsabilità**

I soci non sono responsabili personalmente di fronte a terzi per gli impegni dell'associazione, che sono unicamente garantiti dal patrimonio di quest'ultima.

I soci non hanno nessun diritto all'attivo sociale.

III. Gli organi

Art. 10 **Organi dell'associazione**

Gli organi dell'associazione sono:

- (a) L'assemblea sociale;
- (b) Il Comitato;
- (c) Il responsabile del progetto;
- (d) I revisori dei conti.

(a) **L'assemblea sociale**

Art. 11

Competenze

L'assemblea sociale ha le seguenti competenze:

- l'approvazione e la modifica degli Statuti;
- la nomina, la revoca e lo scarico al Comitato e ai Revisori dei conti;
- la decisione sugli oggetti sottoposti dal Comitato e l'approvazione del rapporto annuale del Comitato;
- l'approvazione dei conti e del rapporto annuale dei revisori;
- la determinazione della quota sociale;
- lo scioglimento dell'associazione e la destinazione del patrimonio sociale.

Art. 12

Convocazioni

L'assemblea sociale ordinaria si riunisce una volta all'anno, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Essa è convocata dal Comitato.

Il Comitato può convocare in ogni tempo delle assemblee straordinarie. La convocazione di assemblee straordinarie è obbligatoria se richiesto da un quinto dei soci.

Art. 13

Forma delle convocazioni

L'assemblea sociale deve essere convocata almeno 15 giorni prima del giorno previsto per l'assemblea mediante lettera inviata a tutti i soci.

L'assemblea sociale ha luogo presso la sede dell'associazione, oppure in altra località stabilita dall'organo convocante.

L'avviso di convocazione indicherà gli argomenti all'ordine del giorno. Senza il consenso di tutti i soci non potranno essere adottate decisioni su argomenti di cui non sia stata annunciata la trattazione.

Art. 14

Organizzazione dell'assemblea

L'assemblea è diretta dal presidente del giorno; il segretario redige il verbale, che sarà sottoposto per approvazione all'assemblea sociale successiva.

Art. 15

Deliberazioni

L'assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei soci presenti.

Salvo contraria disposizione di Legge o degli Statuti, l'assemblea sociale adotta le proprie decisioni e provvede alle nomine di sua competenza alla maggioranza dei voti dei soci presenti.

In caso di parità di voti decide il presidente dell'assemblea.

Ogni modifica degli Statuti richiede l'approvazione dei 2/3 dei voti dei soci presenti.

(b) Il Comitato**Art. 16*****Composizione ed eleggibilità***

Il Comitato è composto da 5 a 11 membri, nominati dall'assemblea sociale e scelti in base alle loro competenze e al loro interesse per la promozione della salute e dell'educazione nella prima infanzia.

Di diritto fanno parte del Comitato un rappresentante del Cantone e un rappresentante del SACD del Mendrisiotto e Basso Ceresio.

I membri eletti rivestiranno le seguenti cariche in seno al Comitato: Presidente, Vicepresidente, Segretario-Cassiere, e Membri.

I membri nominati restano in carica per un periodo di 2 anni e sono sempre rieleggibili.

Art. 17***Compiti***

Il Comitato ha il compito di dirigere l'associazione nello spirito e nell'ambito degli Statuti.

Esso elabora un Regolamento interno per la definizione dei propri compiti e ha potere decisionale su tutto ciò che non è riservato all'assemblea sociale.

Il Comitato deve presentare un rapporto annuale all'assemblea sociale sull'attività dell'associazione.

Art. 18***Convocazioni, deliberazioni***

Il Comitato si riunisce ogni volta che un suo membro lo richieda, ma almeno due volte l'anno.

Le delibere sono prese alla maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti fa stato il voto del Presidente.

Le decisioni fanno oggetto di un verbale che sarà firmato dal Presidente (o in sua vece dal Vicepresidente) e dal Segretario. Ogni membro ne riceverà una copia.

Art. 19***Rappresentanza verso terzi***

Il Comitato rappresenta e vincola l'associazione verso terzi, mediante la firma del Presidente collettivamente con quella di un altro membro del Comitato o del responsabile del progetto.

(c) Il responsabile del progetto

Art. 20

Competenze e compiti

Il responsabile del progetto deve avere le competenze pedagogiche necessarie per garantire la realizzazione degli obiettivi del progetto.

Egli ha i seguenti compiti:

- . garantire lo sviluppo e la continuità del progetto;
- . tenere costantemente informato il Comitato dello sviluppo del progetto, allestendo regolari rapporti;
- . proporre al Comitato per approvazione il personale da assumere.

Il responsabile del progetto partecipa di diritto alle sedute del Comitato.

Art. 21

Assunzione

Il responsabile del progetto è assunto dal Comitato.

Egli è responsabile verso il Comitato della buona esecuzione del progetto.

(d) I revisori dei conti

Art. 22

Nomina e durata della carica

I revisori dei conti sono un organo indipendente nominato dall'assemblea sociale.

Esso consta di due persone, che restano in carica 2 anni e sono sempre rieleggibili.

Art. 23

Compiti

I revisori dei conti sono incaricati del controllo della corretta tenuta dei conti, dell'allestimento del bilancio dell'associazione alla fine di ogni esercizio e dell'allestimento del rapporto annuale. Il bilancio e il rapporto annuale devono essere sottoposti all'assemblea sociale per approvazione.

IV. Mezzi finanziari

Art. 24

Risorse dell'associazione

Le risorse dell'associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dai contributi del Cantone nell'ambito della Legge;
- dai contributi privati;
- da devoluzione, donazioni e elargizioni;

- dalle sponsorizzazioni;
- dai proventi delle proprie attività;
- da altre entrate.

Art. 25
Esercizio annuale

L'esercizio annuale corrisponde con l'anno civile, dal 1. gennaio al 31.dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio annuale terminerà al 31.12.2007.

V. Scioglimento, liquidazione

Art. 26
Decisione, modalità

Oltre ai casi previsti dalla Legge, lo scioglimento è deciso dall'assemblea sociale se la convocazione prevede tale trattanda all'ordine del giorno. La decisione è valida se accettata dai due terzi dei soci presenti.

Art. 27
Liquidazione

La liquidazione effettiva avviene dopo un periodo di 6 mesi dalla delibera assembleare. L'assemblea sociale nomina dei liquidatori e delibera circa la destinazione del patrimonio sociale, che dovrà tuttavia essere attribuito esclusivamente ad enti che si propongono di raggiungere obiettivi analoghi all'associazione.

VI. Tribunale arbitrale

Art. 28

Liti e contestazioni tra l'associazione, i membri del Comitato e i soci, concernenti l'associazione, saranno decise inappellabilmente da un arbitro unico, nominato dal Tribunale di Appello del Cantone Ticino.

Verrà applicato il diritto svizzero e le disposizioni procedurali ticinesi.

VII. Disposizioni finali

Art. 29

Per quanto non espressamente stabilito nei presenti Statuti fanno stato gli artt. 60 e ss. del Codice civile svizzero.

Art. 30

I presenti Statuti sono stati approvati nell'ambito dell'assemblea sociale costitutiva dell'associazione, tenutasi a Mendrisio in data 12 settembre 2006.